

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRINDEBITAMENTO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
SULMONA**

STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. E' istituito dal COA di Sulmona (di seguito anche C.O.A.) l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Sulmona (di seguito anche O.C.C.).

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A.

I fondi per il funzionamento dell'O.C.C. sono dati dalle entrate derivanti dalla sua attività.

Nella eventualità di loro insufficienza il C.O.A. provvederà alla eventuale erogazione a congruo. L'O.C.C. E' dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del C.O.A. secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'O.C.C., nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'Organismo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento della sua attività.

Art. 3 – Scopo e competenza

L'O.C.C. ha lo scopo di provvedere alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

L'O.C.C. svolge pertanto le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 4 – Sede

L'O.C.C. ha sede a Sulmona nei locali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 5 - Personale dipendente

L'O.C.C. si avvale, unitamente all'O.M.F. (Organismo di Mediazione Forense) presso l'Ordine degli Avvocati, di dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine.

I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'OC.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

TITOLO II - ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Organi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovaindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Sulmona

Organi dell'O.C.C. sono il Referente (R.), il Consiglio Direttivo (C.D.) e la Segreteria Amministrativa per la cui disciplina si rinvia all'allegato Regolamento, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 7 – Funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovaindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Sulmona

Il funzionamento dell'O.C.C. è disciplinato dall'allegato Regolamento, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

TITOLO III - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 8 - Dei mezzi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovaindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Sulmona

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'O.C.C. utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti.

L'O.C.C. è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 9 - Entrate e uscite

Sono entrate dell'O.C.C. i proventi derivanti dalle procedure.

Sono uscite dell'O.C.C. i compensi dei gestori e dei soggetti a loro assimilabili e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

Le entrate e le uscite dell'O.C.C. confluiscono in appositi capitoli del bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del C.O.A.

Art. 10 - Controlli sulla gestione contabile

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.C.C. è affidata al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'O.C.C. è comunque tenuto a depositare presso il C.O.A. entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.O.A., entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

Art. 11 - Delle entrate

1. Le entrate dell'O.C.C. sono utilizzate per compensare le uscite del C.O.A. derivanti dalle attività dell'O.C.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- “spese personale straordinarie”: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria dell'O.C.C.;
- “spese di cancelleria”: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.C.C.;
- “spese postali e telefoniche”: maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'O.C.C.;
- “altri costi”: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.C.C.

TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 12 - Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

1. Ogni modifica del presente statuto e del regolamento dovrà essere approvata dal C.O.A.

Art. 13 - Allegati

1. Costituisce allegato del presente statuto il regolamento.
